

CONSORZIO DEI COMUNI
B.I.M. SARCA MINCIO GARDA
TIONE DI TRENTO

Modifiche 2017 in grassetto
(deliberazione A.G. n. 10 dd. 28.03.2017)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
IN CONTO CAPITALE PER L'INSTALLAZIONE DI
PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

Articolo 1
FINALITA' ED OBIETTIVI

Il presente regolamento ha l'obiettivo di incentivare, mediante l'erogazione di contributi ai proprietari degli edifici civili destinati ad abitazione situati nei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda della Provincia di Trento, la realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione.

Le finalità di questi provvedimenti, nel quadro di una razionale ed economica utilizzazione delle risorse energetiche disponibili, tendono a promuovere l'impiego di tecnologie aventi come scopo il risparmio di energia soprattutto sotto forma di combustibili e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili con il conseguente obiettivo dello sviluppo sociale ed economico del territorio consorziale, come previsto dello Statuto consorziale e dalla Legge 27.12.1953, n. 959 e s.m.

Articolo 2
AMBITO DI INTERVENTO

I privati **residenti** in uno dei Comuni consorziati, titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento formalmente costituito, su un'unità immobiliare abitativa, ubicata all'interno del territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda della Provincia di Trento, la quale venga servita anche parzialmente da energia rinnovabile prodotta da pannelli fotovoltaici. Possono farne richiesta anche gli affittuari dotati di regolare contratto di affittanza registrato. Eccezionalmente, per giustificati motivi tecnici, l'impianto può essere installato, previo consenso scritto del proprietario, su immobile contiguo. I requisiti sono accertati con riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.

Ai fini del presente Regolamento si intende quale unità immobiliare abitativa l'immobile destinato ad uso residenziale identificato tavolarmente e/o catastalmente da particella edificiale, da porzione materiale e/o da subalterno (**Cat. catastale A**).

REGOLAMENTO "PIANO FOTOVOLTAICO"

*Approvato con delibera A.G. n. 14 dd. 20.09.2007 e s.m. con delibere A.G. n. 08 dd. 26.03.2010,
n. 14 dd. 10.05.2010 e n. 14 dd. 14.11.2011*

**Modifiche 2017 (deliberazione A.G. n. 10 dd. 28.03.2017)
in vigore con il Piano Fotovoltaico 2018 - dal 01.10.2017**

Non è ammissibile a contributo la domanda relativa ad impianti fotovoltaici a servizio di parti comuni di edifici (es. condomini).

Non sono altresì ammissibili domande per impianti a servizio di attività produttive (es. alberghi, ristoranti, negozi, laboratori/officine, ecc.), edifici pubblici, case di cura/riposo, ecc.

Gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione. Gli impianti fotovoltaici dovranno avere una potenza nominale media superiore o uguale a 1,0 kW ed essere conformi alla specifica tecnica stabilita dal D.M. 19.02.2007 e dalla deliberazione dell'Autorità dell'Energia elettrica e Gas n° 90/2007 e successive modifiche. L'installazione dell'impianto è subordinata alla preventiva **acquisizione del titolo edilizio (comunicazione, SCIA, autorizzazione paesaggistica, altro)** rilasciata dal Comune/Ente competente, secondo le vigenti norme urbanistiche, richiesta dagli aventi diritto. Per l'adozione del regime di scambio dell'energia elettrica con la rete elettrica di distribuzione si applicano le norme specifiche dettate in materia.

Articolo 3

FONDO FINANZIARIO

Il Fondo per la concessione dei contributi sarà determinato annualmente mediante apposito stanziamento nel Bilancio di Previsione.

Articolo 4

LAVORI AMMISSIBILI

Gli impianti dovranno essere conformi alla specifica tecnica prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dd. 19.02.2007, pubblicato sulla G.U. del 23.02.2007 e conforme alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia e Gas n° 90/2007 e successive modifiche.

Non sono ammissibili a contributo gli interventi che, in sede di verifica da parte degli Uffici Consorziali, risultino già iniziati.

Articolo 5

MISURA DEL CONTRIBUTO

L'intervento contributivo di cui al presente Regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici è pari ad €. 1.200,00.= (Euro Milleduecento.-) per singolo impianto con potenza nominale fino e uguale a 2 kW e ad €. 1.500,00.= (Euro Millecinquecento.-) per impianti con potenza superiore a 2 kW.

Articolo 6

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo potranno essere presentate dal proprietario, dall'affittuario in base a regolare contratto di affitto o dal titolare di altro diritto reale o

REGOLAMENTO "PIANO FOTOVOLTAICO"

Approvato con delibera A.G. n. 14 dd. 20.09.2007 e s.m. con delibere A.G. n. 08 dd. 26.03.2010,
n. 14 dd. 10.05.2010 e n. 14 dd. 14.11.2011

Modifiche 2017 (deliberazione A.G. n. 10 dd. 28.03.2017)
in vigore con il Piano Fotovoltaico 2018 - dal 01.10.2017

personale di godimento formalmente costituito⁽³⁾ sull'unità abitativa servita da energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici (per società o imprese, dal legale rappresentante o chi per esso delegato a tale funzione), entro i seguenti termini:

- Scadenza normale: 30 SETTEMBRE di ogni anno

Le domande di contributo presentate dopo la scadenza di ogni anno (30 settembre), saranno considerate valide per il piano dell'esercizio successivo.

Nel caso in cui il richiedente sia titolare di fatto di un diritto reale o personale di godimento (es. figlio cui è stato concesso in uso gratuito l'appartamento di proprietà del padre) la domanda dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario⁽⁴⁾.

È fatto espresso divieto al soggetto beneficiario alienare e/o dismettere l'impianto oggetto del contributo prima di 6 anni a far data dall'avvio dell'impianto stesso, salvo nel caso di alienazione/donazione dell'intero edificio compreso l'impianto.

Articolo 7

ALLEGATI ALLA DOMANDA

Alla domanda, compilata sulla base di un modulo predisposto dall'Amministrazione consorziale, dovranno essere allegati:

- a) Autocertificazione relativa alla proprietà o di altro diritto reale di godimento o affitto dell'unità immobiliare destinata ad abitazione. Nel caso di più proprietari, il richiedente potrà agire su mandato o delega di tutti gli altri comproprietari che dovranno essere analiticamente elencati nella domanda **e dovranno sottoscrivere tale elenco a conferma della delega.**
- b) copia dell'estratto mappa catastale con individuazione della posizione dell'unità immobiliare **e del previsto posizionamento dei pannelli.**
- c) copia consenso scritto del proprietario contiguo.
- d) **Copia titolo edilizio (autorizzazione/SCIA/comunicazione, tutela paesaggio se prescritta, altro).**
- e) foto a colori del tetto/edificio prima dei lavori.

Articolo 8

CUMULABILITA' CONTRIBUTO

Il contributo previsto dal presente Regolamento è cumulabile con altri incentivi pubblici sul medesimo intervento purchè il totale degli stessi non superi il costo dell'intervento.

Il contributo in parola non è cumulabile con analoghi incentivi concessi per lo stesso intervento da altri Consorzi B.I.M. con competenza sul medesimo ambito territoriale.

(3) (4) Integrazioni aggiunte con deliberazione dell'A.G. n. 14 dd. 14.11.2011.

REGOLAMENTO "PIANO FOTOVOLTAICO"

Approvato con delibera A.G. n. 14 dd. 20.09.2007 e s.m. con delibere A.G. n. 08 dd. 26.03.2010,
n. 14 dd. 10.05.2010 e n. 14 dd. 14.11.2011

Modifiche 2017 (deliberazione A.G. n. 10 dd. 28.03.2017)
in vigore con il Piano Fotovoltaico 2018 - dal 01.10.2017

Articolo 9

COMMISSIONE CONSULTIVA

Per l'attuazione del presente Regolamento viene costituita una apposita Commissione Consultiva composta dai seguenti membri:

1. - Il Presidente del Consorzio B.I.M. o suo delegato
 2. - Il Vicepresidente del Consorzio B.I.M. o suo delegato
 3. - I Presidenti delle Vallate: Alto Sarca - Basso Sarca e Ledro o loro delegati
 4. - Il Segretario Consorziale
 5. - Due membri nominati dal Consiglio Direttivo
- Funge da segretario della Commissione il Segretario consorziale.

Articolo 10

ASSEGNAZIONE PREVENTIVA DEI CONTRIBUTI

La Commissione Consultiva di cui al precedente art. 9, esamina le domande e la relativa documentazione di cui accerta la regolarità, formula l'elenco e la graduatoria dei richiedenti sulla base dei criteri di cui al successivo art. 11 di norma entro il 30 NOVEMBRE DI OGNI ANNO.

Procede quindi al riparto del fondo annuale in base al contributo spettante ad ogni intervento.

Ai proprietari sarà comunicata di norma entro il 28 FEBBRAIO DI OGNI ANNO successivo a quello di scadenza del bando, l'assegnazione provvisoria del contributo, con fissazione del termine tassativo entro il quale i lavori dovranno essere eseguiti a pena di decadenza.

Le domande di finanziamento eccedenti la disponibilità del fondo annuale, potranno essere prese in considerazione per un eventuale contributo successivo mediante apposita variazione di bilancio che rimpingui il fondo ex art. 3: in ogni caso saranno riconsiderate nella graduatoria dell'esercizio successivo, senza presentazione di nuova domanda.

Articolo 11

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le domande dichiarate ammissibili saranno inserite in un'apposita graduatoria redatta sulla base dei seguenti criteri di merito dalla Commissione Consultiva di cui al precedente art. 9.

- a) proprietario, affittuario o avente altro diritto reale di godimento di un'unità immobiliare destinata a 1^a abitazione e residente in uno dei Comuni del territorio del Consorzio BIM Sarca Mincio Garda;
- b) proprietario, affittuario o avente altro diritto reale di godimento di altre unità immobiliari ad uso abitazione e residente in uno dei Comuni del territorio del Consorzio BIM Sarca Mincio Garda e che abbiano già chiesto l'agevolazione di cui al punto 1;
- c) Per ognuna delle due sottoclassi la graduatoria terrà conto del criterio cronologico della

REGOLAMENTO "PIANO FOTOVOLTAICO"

Approvato con delibera A.G. n. 14 dd. 20.09.2007 e s.m. con delibere A.G. n. 08 dd. 26.03.2010,
n. 14 dd. 10.05.2010 e n. 14 dd. 14.11.2011

Modifiche 2017 (deliberazione A.G. n. 10 dd. 28.03.2017)
in vigore con il Piano Fotovoltaico 2018 - dal 01.10.2017

presentazione della domanda.

I contributi saranno erogati in base alla graduatoria risultante secondo le priorità sopra definite e fino ad esaurimento dei fondi stanziati nel bilancio per l'anno di riferimento.

In ogni caso sarà finanziato almeno un intervento (se esiste apposita domanda in regola con i requisiti richiesti) per ogni Comune facente parte del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda.

Articolo 12 CONDIZIONI

Alla stessa unità immobiliare abitativa (particella edificiale, porzione materiale o subalterno)⁽⁸⁾ non può essere erogato un ulteriore contributo prima che siano trascorsi 15 anni dalla precedente concessione.

Articolo 13 ESECUZIONE DEI LAVORI

L'installazione dell'impianto deve iniziare dopo la presentazione della domanda alla quale dovrà essere allegata, oltre a quanto già stabilito dall'art. 7, documentazione fotografica esaustiva dell'immobile (e della falda del tetto) su cui saranno posizionati i pannelli, comprovante che i lavori non sono ancora iniziati. Il Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda si riserva comunque di effettuare sopralluoghi di verifica (in vigore dal 1° ottobre 2011 - Piano Fotovoltaico 2012).⁽⁹⁾

Fino alla lettera di ammissione provvisoria al contributo l'Ente B.I.M. non contrae nessun impegno con il richiedente.

L'ultimazione dei lavori deve avvenire entro 240 giorni (**8 mesi**) dalla data di comunicazione dell'ammissione a contributo.

Una proroga per ulteriori massimi 5 (cinque) mesi può essere chiesta e concessa solo per validi e giustificati motivi.

Ulteriori proroghe, per motivi eccezionali, documentati e sopravvenuti, potranno essere concesse per non più di un anno, da valutarsi caso per caso.

Articolo 14 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per ciascun intervento ammesso a finanziamento, l'erogazione del contributo avverrà in unica soluzione, a lavori ultimati, a seguito della trasmissione al Consorzio B.I.M. della **convenzione** del G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) di attivazione dell'impianto, delle fotografie del tetto/edificio con i pannelli installati e della dichiarazione di aver/non aver beneficiato di altri contributi ai sensi dell'art. 8.

La liquidazione del contributo sarà eseguita dal Responsabile del Servizio preventivamente individuato nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

⁽⁹⁾ Comma da ultimo modificato con deliberazioni del C.D. n. 44 dd. 15.09.2011 e dell'A.G. n. 14 dd. 14.11.2011.

Articolo 15
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il pagamento del contributo avverrà dopo l'atto di liquidazione, da parte del Responsabile del Servizio Competente.

Articolo 16
CONTROLLI

Il Consorzio B.I.M. si riserva la facoltà di eseguire controlli sui lavori finanziati, nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo.

In tal caso si avvarrà della collaborazione, o di un tecnico esterno, o di un proprio dipendente o di un tecnico dipendente del Comune consorziato sede dell'intervento contributivo.

Nel caso di difformità accertate rispetto al dichiarato, il Consiglio Direttivo del Consorzio prenderà le opportune decisioni in relazione alla gravità della difformità stessa (dalla riduzione del contributo per lievi differenze, alla revoca dello stesso per gravi difformità).

Articolo 17
NORME PARTICOLARI

Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed opportunità, potrà integrare il presente Regolamento, con particolari norme atte a garantire un'esecuzione più efficiente ed efficace.

***** ** *****